

## **TI\_GERICHTE 80.1997.10 vom 25. März 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-03-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.1997.10](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1997.10)

FR: TI\_GERICHTE 80.1997.10 du 25 mars 1997

IT: TI\_GERICHTE 80.1997.10 del 25 marzo 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Camera di diritto tributario 25.03.1997 80.1997.10 Tessin Camera di diritto tributario 25.03.1997 80.1997.10 Ticino Camera di diritto tributario 25.03.1997 80.1997.10

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.97.00010 Lugano 25 marzo 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1997 in materia di: IC/IFD 93/94 int. presentato da: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ritenuto in fatto ed in diritto 1. 1.1 Il 31 gennaio 1994 l' Ufficio di tassazione di \_\_\_\_\_ notificava ai coniugi \_\_\_\_\_, che svolgeva attività indipendente e \_\_\_\_\_, casalinga, la tassazione IC/IFD 1993-94, allestita d'ufficio, poiché gli interessati, nonostante richiamo e successiva diffida, non avevano presentato la dichiarazione d'imposta. La notifica di tassazione veniva poi confermata con decisione su reclamo del 25 settembre 1995, in cui l'autorità fiscale rilevava come \_\_\_\_\_ desse esplicitamente atto che non esistevano documenti a comprova dell'andamento dell'attività aziendale negli anni dal 1989 al 1992. 1.2 A seguito di informazioni ricavate dal Foglio Ufficiale circa la cessazione dell'attività indipendente da parte di \_\_\_\_\_ e di altre ottenute dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, dalle quali era emerso che il contribuente era al beneficio delle indennità giornaliere per la riforma professionale, l' Ufficio di tassazione, in data 13 maggio 1996, allestiva una tassazione intermedia per mutamento di professione con effetto dal 1° aprile 1993, in cui al posto del reddito aziendale di fr. 39'000.-- veniva esposto un reddito del lavoro di fr. 57'016.-- di media annua. 1.3 \_\_\_\_\_ presentava reclamo contro la tassazione intermedia, lamentando che non sarebbero state calcolate le spese della sua formazione professionale come pure quelle dei figli in formazione. Rilevava inoltre che la sostanza immobiliare non era più di proprietà di sua moglie dal 1° maggio 1993, essendo stata pignorata e in seguito realizzata all'incanto. Con decisione del 9 dicembre 1996 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando che il fatto di non più essere proprietario della sostanza immobiliare dal 1° maggio 1993 non costituisce motivo d'intermedia. Negava inoltre la deduzione per figli agli studi, poiché nessuno dei due figli frequentava la scuola media superiore, bensì un istituto privato soltanto dal 1° luglio 1995. Concedeva per contro la deduzione per spese di formazione professionale nel limite massimo di fr. 500.-- per l' IC e di fr. 1'700.-- per l'IFD, in quest'ultimo caso in mancanza di prove di esborsi superiori. 2. Con il presente, tempestivo ricorso \_\_\_\_\_ chiede nuovamente la deduzione per figli agli studi, come pure la deduzione delle spese di

formazione personalmente sopportate per conseguire la maturità. 3. Nel presente ricorso, così come già in sede di reclamo, non è contestato il principio della tassazione intermedia in quanto tale. Il gravame verte, come si è visto, sull'imponibilità della sostanza e sulle deduzioni per figli agli studi e per spese di perfezionamento professionale. È pertanto opportuno esaminare se la tassazione intermedia allestita dall' Ufficio di tassazione abbia ragione di sussistere e, in tal caso, se essa sia stata correttamente qualificata, poiché ciò potrebbe rivelarsi di rilievo per l'esame delle richieste formulate nel ricorso. 3.1 Va nondimeno rilevato che questa Camera, il cui potere cognitivo non è limitato dalle richieste ricorsuali gode, in materia di accertamenti, delle medesime attribuzioni dell'autorità di tassazione (cfr. art. 228 cpv. 1 e art. 230 cpv. 1 e 2 LT 1994; art. 177 cpv. 1 e art. 180 cpv. 1 e 2 LT 1976; art. art. 142 cpv. 4 e art. 144 cpv. 1 LIFD; art. 109 cpv. 2 DIFD). 3.2 In sede di complemento d'istruttoria questa Camera ha così potuto accertare l'esatta natura delle indennità, di cui beneficia dal 1° aprile 1993 \_\_\_\_\_. L'assicurazione per l'invalidità e per essa la Cassa cantonale di compensazione lo ha posto al beneficio di provvedimenti professionali d'integrazione, assumendo segnatamente le spese di uno stage preliminare presso il Servizio del Patronato penale di Lugano e di frequenza per una durata quadriennale della Scuola cantonale di formazione degli operatori sociali di \_\_\_\_\_ ed erogandogli altresì le indennità giornaliere, nella misura indicata nel certificato per la dichiarazione fiscale del 26 gennaio 1995. 3.3 Di fronte a tali circostanze di fatto deve essere esclusa una tassazione intermedia per cambiamento di professione, segnatamente per passaggio da un' attività indipendente a una salariata. Il contribuente non ha infatti iniziato nessuna nuova attività dipendente, bensì una riformazione professionale di una durata almeno quadriennale, per la quale percepisce indennità di natura assicurativa ma non una retribuzione di natura salariale. 3.4 La tassazione intermedia deve nondimeno essere confermata, ma per un altro motivo. In realtà, \_\_\_\_\_ ha cessato alla fine di marzo del 1993 la propria attività per intraprendere una nuova formazione professionale finanziata dall'assicurazione per l'invalidità. In ciò la sua situazione non è dissimile da quella di un disoccupato che cessa l'attività per almeno due anni, al quale si concede la tassazione intermedia con effetto dalla cessazione dell'attività e l'inizio dell'erogazione delle indennità di disoccupazione (cfr. CDT n. 293 del 12 dicembre 1994 in re G.R.; inoltre: StE 1996 B 63.13 n. 51 e n. 49). 4. 4.1 Sempre con riferimento alla tassazione intermedia, va inoltre rilevato che essa si fonda sulla tassazione ordinaria in vigore, aumentata o diminuita degli elementi di reddito o di sostanza che sono stati modificati (cfr. art. 100 cpv. 2 LT; inoltre art. 96 cpv. 1 DIFD). Gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (cfr. art. 100 cpv. 3 LT; inoltre art. 41 cpv. 4 DIFD). Ne consegue, proceduralmente, che il reclamo e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia (cfr. CDT n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.). In altre parole, il contribuente non può, impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare eccezioni che ha omesso di esibire o di eccepire nella tassazione base (cfr. CDT n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.). Nella procedura di reclamo o di ricorso contro la tassazione intermedia, la competente autorità può quindi soltanto verificare oltre che, come già ricordato, l'esistenza dei presupposti che giustificano questa tassazione, la determinazione degli elementi di reddito o di sostanza che si sono modificati, nonché il calcolo dell'imposta (cfr. Masshardt , Kommentar BStB, n. 8 all' art. 96; STF del 27 settembre 1985 in re F.B., consid. 2 b), ivi compresa la ripercussione del cumulo dei redditi dei coniugi sul calcolo dell'imposta (cfr. STF del 27 settembre 1985 in re F.B., cons. 2 c).

4.2 Va inoltre ricordato che determinante per la concessione di una deduzione per figli agli studi è la situazione al momento dell'inizio del periodo fiscale : ciò sia per quanto concerne la frequentazione della scuola o dei corsi che danno diritto alla deduzione sia per quanto concerne il versamento del sussidio. Trattandosi di un complemento alle deduzioni sociali viene considerata la situazione personale del contribuente al momento dell'accertamento fiscale cioè quella relativa al periodo fiscale e non al periodo di computo che serve per la valutazione del reddito netto (non ancora realizzato e conosciuto nel periodo di tassazione) (cfr. Circolare n. 11/4 dell' 8 aprile 1991 dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni)

4.3 Per l'imposizione della sostanza fa stato la consistenza patrimoniale all'inizio del periodo fiscale (cfr. art. 98 LT 1976), vale a dire, per il periodo IC 1993-94, al 1° gennaio 1993.

5. 5.1 Da quanto precede, ne viene, in linea di principio, che, in caso di tassazione intermedia (sia che si tratti di intermedia per cessazione dell' attività, sia che si tratta di intermedia per mutamento della professionale o altro motivo) non possono più fare oggetto di discussione per principio né la sostanza immobiliare né la deduzione per figli agli studi.

5.2 Nel presente caso, le richieste ricorsuali appaiono inoltre manifestamente infondate, poiché, come si è visto, sia la consistenza della sostanza patrimoniale imponibile ai fini dell' IC sia le deduzioni per figli agli studi si determinano in base alla situazione di fatto esistente il primo giorno del periodo fiscale, in concreto il 1° gennaio 1993. A nulla serve quindi, nel contesto della tassazione 1993-94, la situazione del figlio \_\_\_\_\_ che è maturata nel corso dell' anno scolastico 1994/95, quando il periodo fiscale era già iniziato, e che perdura anche durante l' anno scolastico seguente. Essa potrà semmai essere presa in considerazione nel successivo periodo fiscale, vale a dire nel periodo 1995-96.

6. 6.1 L' Ufficio di tassazione ha invece ammesso in sede di tassazione intermedia la deduzione per spese di perfezionamento professionale nella misura massima prevista dall' allora vigente LT, vale a dire, nella misura di fr. 500.- (cfr. art. 3 cpv. 2 DE concernente le spese di perfezionamento professionale dei salariati) e dal DIFD, nella misura di fr. 1'700.- (cfr. Ordinanza federale relativa al periodo fiscale 1993-94). In linea di principio, in quanto connesse con il reddito conseguito nel periodo di computo, esse sono deducibili solo nella misura in cui si riferiscono a detto periodo. In quanto invece connesse con un motivo di tassazione intermedia (per es. inizio dell' attività professionale o mutamento di professione), esse sono deducibili solo se intimamente legate al conseguimento del reddito imposto secondo il metodo postnumerando, cioè sul presente.

6.2 Va subito rilevato che il motivo corretto per il quale l' Ufficio di tassazione ha allestito una tassazione intermedia a contare dal 1° aprile 1993 è, come si è visto, la cessazione dell' attività lucrativa e l' inizio di una nuova formazione a spese dell' assicurazione per l' invalidità. Da ciò discende, necessariamente, che non vi sono né possono esservi spese professionali del dipendente in relazione al motivo della tassazione intermedia e quindi deducibili dal reddito imposto postnumerando.

6.3 Va inoltre rilevato che comunque le spese di cui \_\_\_\_\_ chiede la deduzione, cioè le spese relative alla frequentazione da parte sua dell' Istituto \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per conseguire la maturità, sono insorte non nel periodo di computo 1991-92, che serve da base di calcolo per il periodo fiscale 1993-94, ma soltanto a partire dal maggio del 1994, addirittura un anno dopo la data dalla quale è stata allestita la tassazione intermedia per cessazione dell' attività. Non andrebbe inoltre dimenticato che dette spese (conseguimento della maturità) non riguardano, per loro intrinseca natura, né il perfezionamento né la riqualificazione professionali, ma costituiscono spese di formazione vera e propria (cfr. CDT n. 68-69 del 14 aprile 1986 in re C.P.; ASA 60 pag. 356; CDT n. 80.95.00272 del 13 febbraio 1996 in re A. A.; inoltre Känzig , Wehrsteuer, Vol. I, Basilea,

a982, ad art. 22 bis, p. 693, n. 18). Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 100.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 180.– sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il Presidente: Il Segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.